

SP153 - VIAGGI DI MAIO/SERVIZI TRASPORTO E DI NOLEGGIO

Provvedimento n. 25016

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 luglio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*bis*¹, della legge n. 287/90, ai sensi del quale le imprese che, per disposizione di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono per l'adempimento degli specifici compiti loro affidati, operano mediante società separate;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*², della legge n. 287/90, ai sensi del quale la costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-*bis* sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 2-*sexies*³, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2-*ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

VISTA la segnalazione, pervenuta in data 4 febbraio 2014, da parte della società Autoservizi Irpini – A.IR. S.p.A. nei confronti della società Viaggi di Maio S.r.l. (di seguito anche Viaggi di Maio);

VISTE le richieste di informazioni inviate alla Viaggi di Maio, alla Provincia di Avellino e alla Regione Campania in data 18 e 19 febbraio 2014 e 23 aprile 2014 e le relative risposte pervenute in data 7 e 31 marzo 2014, 14 aprile 2014 e 8 maggio 2014, nonché le informazioni fornite nel corso dell'audizione del 5 giugno 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione agli atti, Viaggi di Maio risulta affidataria di servizi di trasporto pubblico locale (di seguito anche TPL) di interesse regionale e provinciale, avendo stipulato con la Regione Campania e la Provincia di Avellino contratti di affidamento provvisorio ex articolo 5.5 del Regolamento CE 1370/2007⁴;

RITENUTO, pertanto, che Viaggi di Maio è un'impresa che esercita un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 287/90 e, di conseguenza, ove intenda svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agisce per l'adempimento degli specifici compiti ad essa affidati è tenuta, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 *bis* e 2 *ter*, della legge n. 287/90, ad operare mediante società separata e a comunicare preventivamente all'Autorità tale evenienza;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita, è emerso che Viaggi di Maio svolge direttamente, in regime di concorrenza, sulla base di autorizzazioni del Ministero dei Trasporti, l'attività di trasporto di persone anche su autolinee commerciali a livello statale, almeno a partire dal 1992⁵ e, pertanto, in presunta violazione degli obblighi di separazione societaria, almeno a partire dal 2001;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita, è emerso che Viaggi di Maio svolge direttamente, sulla base di autorizzazioni del Ministero dei trasporti, l'attività di trasporto di persone anche su autolinee commerciali a livello internazionale in regime di concorrenza, e, pertanto, in presunta violazione degli obblighi di separazione societaria, almeno a partire dal 2002⁶;

¹ [Tale comma è stato aggiunto dall'art. 11 della legge n. 57/01.]

² [Ibidem.]

³ [Ibidem.]

⁴ [In base alle informazioni e alla documentazione fornite, e in particolare al programma di esercizio allegato dalla Viaggi di Maio, si tratterebbe di una autolinea di competenza regionale (Guardia dei Lombardi AV – Potenza) e di dodici autolinee di competenza provinciale (i. turno feriale: 1. Calitri Croce Penta – Avellino (via Ofantina); 2. Calitri – Lioni – Avellino; 3. giornaliero: Calitri Croce Penta – Avellino (via Ofantina bis); 4. Avellino – Sant'Angelo dei Lombardi; 5. Andretta – Bisaccia – Calitri; 6. Aquilonia – Calitri – Lioni – Avellino; ii. turno feriale scolastico: 1. Andretta – Guardia – Morra – Lioni; 2. Piano Marotta – Torella – Lioni; 3. Sferracavallo – Vallata – San Nicola – Lacedonia; 4. Aquilonia-Bisaccia- Lacedonia; 5. Sant'Angelo dei Lombardi-Rocca San Felice-Lioni; 6. Bisaccia Calitri-Lioni).]

⁵ [Le autolinee nazionali indicate dalla società sono: 1. Bisaccia – Margherita di Savoia; 2. Calitri – Avellino per Bologna – Modena – Milano – Torino ; 3. Calitri – Avellino per Siena – Poggibonsi – Firenze Scandicci – Pisa ; 4. Calitri – Avellino per Perugia – Urbino – Rimini – Mestre ; 5. Calitri – Avellino per La Spezia – Genova – Casale M. – Aosta ; 6. San Fele – Calitri – Avellino per Roma ; 7. San Fele – Calitri – Lacedonia – Grottaminarda – Benevento per Roma.]

⁶ [Le autolinee internazionali indicate dalla società sono: 1. Calitri – Avellino per Ginevra – Losanna – Berna; 2. Calitri, Avellino per Lucerna – Zurigo – Olten – Basilea – Freiburg – Offenburg – Karlsruhe – Stoccarda; 3. Calitri – Avellino per Lucerna – Zurigo – S. Gallen – Rorschach e 4. Calitri – Avellino per Wintherthur – Schiaffusa – Singen – Rottweil – Stoccarda.]

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita, è emerso che Viaggi di Maio svolge direttamente, in regime di concorrenza, a partire dal 1982, anno di costituzione della società, anche l'attività di noleggio da rimessa con conducente, in virtù di apposite licenze rilasciate dal Comune di Napoli e dal Comune di Calitri, e l'attività di noleggio di autovetture, nei Comuni di Calitri, Bella (PZ), Bisaccia (AV) e Monteverde (AV) e, pertanto, in presunta violazione degli obblighi di separazione societaria, almeno a partire dal 2001;

RITENUTO che, nel caso di specie, e con riferimento allo svolgimento di tali attività di trasporto di persone su autolinee commerciali, statali e internazionali, e di noleggio con e senza conducente, l'omissione della citata comunicazione preventiva prevista dall'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90 è conseguenza diretta della violazione dell'obbligo di operare mediante società separata, imposto dall'articolo 8, comma 2-bis, ed è per tale ragione imputabile a Viaggi di Maio;

RITENUTO che in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 8, comma 2-ter, l'Autorità applica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 51.645 euro;

RITENUTO, pertanto, di dover avviare l'istruttoria, nei confronti di Viaggi di Maio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per l'accertamento della violazione dell'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter;

DELIBERA

a) di contestare alla società Viaggi di Maio S.r.l., affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale di interesse regionale e provinciale, nell'ambito della Regione Campania e della Provincia di Avellino, la violazione dell'articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90, per non aver operato mediante società separata, nello svolgimento dei servizi di trasporto a livello statale, almeno a partire dal 2001, e internazionale, almeno a partire dal 2002, nonché nello svolgimento dell'attività di noleggio da rimessa con conducente e di noleggio di autovetture senza conducente, almeno a partire dal 2001;

b) di contestare alla società Viaggi di Maio S.r.l. la violazione dell'articolo 8, comma 2-ter, della legge n. 287/90, per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ivi stabiliti;

c) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2-sexies, della legge n. 287/90, nei confronti della società Viaggi di Maio S.r.l.;

d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Caterina Scarsi;

e) la fissazione del termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte, o di persone da essa delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essa delegate;

g) che il procedimento deve concludersi entro il 18 dicembre 2014;

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella